

N. 04600/2010 REG.DEC.

N. 06386/2006 REG.RIC.

N. 06951/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6386 del 2006, proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Scuola Superiore dell'Economia e Finanze;

contro

Dirpubblica Gia' Dirstat-Finanze, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lioi, Stefano Viti, Carmine Medici, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta' N.20;

Sul ricorso numero di registro generale 6951 del 2006, proposto da: Ca.An., rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza di Spagna 35; Ca.Lu, Pi.Ra., Ba.Pi., Ac.Pa., Ca.Da., DA.Re., Cu.Ol., Ca.Al., St.Da., An.An., Ro.An., Ar.Ma., Mo.Mi., Ca.Si., Ci.Pa., An.An., Ca.Fa., Fo.Ed., Di.Al., Ia.Do., Pe.Da.;

contro

Dirpubblica Gia' Dirstat-Finanze-, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lioi, Stefano Viti, Carmine Medici, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta' N.20;

nei confronti di

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Lazio . Lazio - Roma: Sezione II n. 03403/2006, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per esami ammissione 30 borsisti a posti di dirigente e Funzionario

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dirpubblica gia' Dirstat-Finanze

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, Marco Stigliano Messuti, e Giuseppe Albenzio (Avv.Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 97, lettera f), della legge n.313 del 2004, con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze datato 3 agosto 2005 veniva emanata la disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario per l'assunzione di funzionari e dirigenti nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Quindi, con decreto del Rettore della Scuola Superiore dell'Economia e Finanze era indetto un concorso pubblico per esami per l'ammissione di trenta borsisti al primo speciale corso-concorso pubblico unitario per l'accesso a dieci posti di dirigente del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'AAMS e dell'Agenzia delle Entrate , delle Dogane e del Territorio e di venti funzionari da destinare alle predette Amministrazioni..

L'Associazione sindacale Dirpubblica, già Dirstat- finanze- "Federazione dei Funzionari, dei Professionisti, delle Alte Qualifiche e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie", ritenendo la predetta procedura selettiva lesiva del prestigio e delle aspettative economiche e di carriera dei propri iscritti, impugnava innanzi al Tar per il Lazio il citato D.M. 5/8/2005 nonché il decreto rettoriale di indizione del concorso speciale sopra indicati, denunciandone la illegittimità per vari motivi..

Più specificatamente, nei confronti dei gravati atti venivano dedotte la censure di violazione di legge, dei principi di ragionevolezza, di razionalità, imparzialità e buon andamento dell'azione della P.A.

L'adito TAR – Sezione Seconda- con sentenza n.3403/2006 accoglieva il proposto gravame, ritenendolo nel merito fondato, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con ricorso rubricato al n.6386/2006 il Ministero dell'Economia e Finanze e la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze hanno interposto appello avverso la menzionata sentenza , articolando il gravame su quattro motivi con i quali è stato denunciata la erroneità delle statuizioni e prese conclusioni del primo giudice e tanto in ragione sia dell'inammissibilità sotto vari profili dell'originario ricorso proposto da Dirpubblica sia della non fondatezza nel merito dell'impugnativa in questione.

Con altro ricorso, il n.6951/2006, hanno proposto appello avverso la citata sentenza n.3403/06 la sig. ra Ca.An. ed altri quattordici persone, meglio specificate in epigrafe, tutte partecipanti alla procedura selettiva impugnata da Dirpubblica., le quali dopo aver affermato il loro interesse sostanziale e processuale all'impugnativa hanno dedotto la illegittimità ed erroneità della sentenza suindicata, sul rilievo , a loro dire, della inammissibilità e comunque infondatezza del gravame proposto in primo grado dall'Associazione sindacale in parola.

Si è costituita in entrambi i ricorsi Dirpubblica che contestato la fondatezza delle impugnative , chiedendone la reiezione.

Questa Sezione , in accoglimento delle relative istanze di tutela cautelare ha disposto la sospensione dell'efficacia della sentenza gravata.

All'odierna udienza pubblica i due ricorsi vengono trattenuti in decisione

DIRITTO

Gli appelli, che vanno riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza, sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

Quanto al primo dei ricorsi in epigrafe, in via pregiudiziale di rito, va condivisa la doglianza della parte appellante in ordine alla contestazione della legittimazione a ricorrere dell'Associazione sindacale Dirpubblica di cui al secondo motivo d'impugnazione erroneamente ritenuto non fondato dal giudice di primo grado.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (dal quale la Sezione non ha motivo di discostarsi) le Associazioni di categoria sono legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi (e quindi ad impugnare atti ritenuti lesivi di tali interessi) allorchè facciano valere interessi propri della categoria intera che rappresentano e semprechè gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente

conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce (in tal senso, Sez.VI, 14/1/2003, n.93; Sez. V, 29/1/1999, n.69; idem, 20/2/2009, n.1032; Sez, IV, 27/5/2002, n.292)..

Non è configurabile, invero, una legittimazione a ricorrere da parte di un'Associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti, ove, appunto, non sia ravvisabile una omogeneità di posizioni soggettive (cfr, Cons. Stato, Sez.VI, n.7792 del 2004).

I principi giurisprudenziali testè riportati appaiono perfettamente applicabili al caso di specie, vuoi perché in primo luogo non è dato esattamente comprendere quale sia l'interesse collettivo e generale di cui l'organizzazione sindacale intende farsi portatrice vuoi perché , avuto riguardo all'oggetto del giudizio, ben possono configurarsi interessi individuali di iscritti al sindacato (o appartenenti alle categorie professionali di cui si assume la rappresentanza) di segno opposto a quello che in modo generico intenderebbe far valere la Dirpubblica.

In altri termini, ben potendo sussistere contrasti anche potenziali tra gli associati, la posizione di Dirpubblica non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla totalità dei suoi iscritti e ciò non può non incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato (cfr. Con. Stato, Sez VI, 12/12/2006, n.7346)

Il TAR nell'ammettere la legittimazione della parte qui appellata fa leva sulla considerazione dell'esistenza di una propria organizzazione di Dirpubblica in seno al Ministero dell'Economia e Finanze e delle Agenzie, ma una siffatta condizione di tipo soggettivo è di per sé insufficiente a radicare la legittimatio ad processum, posto che occorreva all'uopo verificare anche la sussistenza dell'elemento oggettivo dell' ascrivibilità alla totalità degli iscritti (nella specie non rinvenibile) dell'interesse all'impugnativa.

Né, d'altra parte sono ravvisabili, con riferimento all'oggetto precipuo della causa, aspetti che ledano gli interessi propri dell'organizzazione sindacale, quali possono essere diritti e poteri rappresentativi, di talchè anche sotto tale profilo non è dato intravedere una posizione qualificante di Dirpubblica , tale da giustificare la proposizione di un gravame giurisdizionale avverso la procedura selettiva di che trattasi.

Se così stanno le cose, è giocoforza dedurre che i provvedimenti impugnati non risultano lesivi di un interesse giuridicamente protetto dall'Organizzazione sindacale in parola che , pertanto , non è fornita della necessaria legittimazione processuale.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso proposto da Dirpubblica dovendosi, perciò riformare, in accoglimento della censura di carattere assorbente dedotta in appello, la sentenza di primo grado che ha erroneamente respinto l'eccezione qui reiterata .

Quanto al ricorso n.6951/06, va in via preliminare dato atto della sussistenza in capo agli appellanti della legittimazione e dell'interesse concreto ad agire, in ragione della loro qualità di soggetti partecipanti alla procedura selettiva oggetto di impugnazione da parte di Dirpubblica e tenuto altresì conto che i predetti, allo stato della presente impugnativa, risultano essere stati ammessi alla prova orale del concorso de quo , sicchè appare sen'altro indiscussa la loro legittimatio ad causam.

Passando al merito del gravame, in esso viene formulata al motivo sub 2) la censura di inammissibilità del ricorso originariamente proposto da Dirpubblica per carenza di legittimazione attiva.

In ordine alla predetta questione, del tutto analoga a quella dedotta col ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Economia e Finanze e dalla SSEF, valgono le osservazioni sopra esposte e le conclusioni prese in relazione alla condivisibilità della doglianza e che valgono a ritenere fondato anche questo secondo appello.

Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe indicati, li accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso originario proposto in primo grado da Dirpubblica .

Condanna l'appellata Dirpubblica al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 oltre IVA e CPA di cui euro 3.000,00 in favore della parte appellante di cui al ricorso n. 6386/06 e gli altri euro 3.000,00 in favore della parte appellante di cui al ricorso n.6951/06 .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione